

Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21.03.2012)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione della rubrica del titolo IV della l.r. 26/2009
- Art. 2 - Modifiche all' articolo 28 della l.r. 26/2009
- Art. 3 - Sostituzione dell' articolo 29 della l.r. 26/2009
- Art. 4 - Modifiche all' articolo 30 della l.r. 26/2009
- Art. 5 - Modifiche all' articolo 31 della l.r. 26/2009
- Art. 6 - Modifiche all' articolo 33 della l.r. 26/2009
- Art. 7 - Modifiche all' articolo 34 della l.r. 26/2009
- Art. 8 - Abrogazione dell' articolo 35 della l.r. 26/2009
- Art. 9 - Sostituzione dell' articolo 36 della l.r. 26/2009
- Art. 10 - Modifiche all' articolo 37 della l.r. 26/2009
- Art. 11 - Sostituzione dell' articolo 38 della l.r. 26/2009
- Art. 12 - Sostituzione dell' articolo 39 della l.r. 26/2009
- Art. 13 - Modifiche all' articolo 40 della l.r. 26/2009
- Art. 14 - Abrogazione dell' articolo 41 della l.r. 26/2009
- Art. 15 - Disposizioni finali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 4, dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 8 febbraio 2012;

Considerato quanto segue:

1. È necessario intervenire sull'articolazione organizzativa degli interventi in favore dei toscani nel mondo allo scopo di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e una migliore funzionalità degli organismi finalizzata ad una integrazione progressiva delle politiche, da quelle inerenti la cooperazione internazionale a quelle in favore dei toscani all'estero, con quelle di promozione economica ed internazionalizzazione;
2. Al fine di migliorare il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero, in special modo nella promozione delle eccellenze toscane nei paesi di residenza, è stata allargata la base di riferimento ai soggetti che risiedono temporaneamente all'estero, per motivi di studio o lavoro e che possono diventare anch'essi membri di una rete di soggetti toscani o "amici" della Toscana da utilizzare come "ambasciatori" delle eccellenze della Regione;
3. Per conseguire una maggiore efficacia nella necessaria azione di semplificazione burocratica e di alleggerimento degli organismi di rappresentanza, è opportuno delegificare in parte la disciplina trasferendo alla fonte regolamentare la determinazione quantitativa dei soggetti che compongono il Comitato direttivo dei toscani all'estero e le modalità di funzionamento del

Comitato medesimo;

4. Le condizioni espresse dalla Prima Commissione consiliare sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione della rubrica del titolo IV della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 2

Modifiche all' articolo 28 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 3

Sostituzione dell' articolo 29 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 4

Modifiche all' articolo 30 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 5

Modifiche all' articolo 31 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 6

Modifiche all' articolo 33 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 7

Modifiche all' articolo 34 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 8

Abrogazione dell' articolo 35 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 35 della l.r. 26/2009 è abrogato.

Art. 9

Sostituzione dell' articolo 36 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 10

Modifiche all' articolo 37 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 11

Sostituzione dell' articolo 38 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 12

Sostituzione dell' articolo 39 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 13

Modifiche all' articolo 40 della l.r. 26/2009

omissis (I)

Art. 14

Abrogazione dell' articolo 41 della l.r. 26/2009

1. L'articolo 41 della l.r. 26/2009 è abrogato.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della l.r. 26/2009, come modificati dalla presente legge, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 maggio 2009, n. 26.